



Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 161, COMMA VI, L.F.

VISTO il ricorso del 08/11/2021 rubricato al n. 4/2021 R.G. C.P. con cui la IMPRESA INDIVIDUALE SARTORI ALESSANDRO [C.F. SRTLSN68C19A909P] ha proposto una domanda *ex art. 161, comma 6, l.fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- sussista ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **BOBBIO**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Che la presente costituisca quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- Che l'impresa ricorrente rappresenta di aver affittato l'azienda al soggetto terzo J&M SRLS, a partire dal 01/10/2020, e preannuncia, in ipotesi, un concordato in continuità mediante affitto ponte e cessione dell'azienda, sorretto dall'apporto di beni da parte di terzi;
- Che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo, precisando come il termine concesso decorra dalla data di presentazione della domanda e non da quella



dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria;¹

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 08/02/2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA** un **commissario giudiziale** nella persona di:

Avv. ELENA ABBATE

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **DISPONE** che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di **€ 6.000,0** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale per la fase preconcordataria e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la banca **BANCA DI PIACENZA** a cura del Commissario;

3.2. allo scadere

del 31/12/2021

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in cancelleria:**

- i. Una **situazione finanziaria aggiornata** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una **copia al commissario giudiziale**;
- ii. Una **breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi **l'elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale**, che **gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad**

¹ Cfr Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29740.



Euro 5.000,00, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino**;

il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo **deve segnalarsi alla ricorrente:**

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. RAMMENTA:

- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;
- che in caso di inottemperanza a tale vincolo processuale, il G.D. non procederà all'esame delle istanze/memorie prima di aver disposto la regolarizzazione;

6. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.



Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 22/11/2021.

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati